

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. II
n. 4 e 6-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

(RELATORI IOANNUCCI E MANZELLA)

Comunicata alla Presidenza il 9 gennaio 2003

SULLA

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori GRECO, LABELLARTE, BEDIN, TOFANI, DONATI, DEL PENNINO, CICCANTI, TIRELLI, GIRFATTI, MURINEDDU, FILIPPELLI, MANZELLA, BERLINGUER, PIANETTA, BASILE, CURTO, CHIRILLI, TOIA, MAGNALBÒ, DE ZULUETA, KOFLER, SANZARELLO e BASSANINI

Modificazione degli articoli 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-*bis* e del capo XVIII del Regolamento del Senato (*Doc. II*, n. 4)

Comunicata alla Presidenza il 3 aprile 2002

E SULLA

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori BORDON, MANCINO, DINI, MANZIONE, GIARETTA, D’AMICO, TOIA, BEDIN, FILIPPELLI, DANIELI Franco e RIGONI

Istituzione della 14^a Commissione permanente
«Politiche dell’Unione europea» (*Doc. II*, n. 6)

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 2002

INDICE

Relazione	Pag.	3
Testo vigente e testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento	»	5
Proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei se- natori Greco ed altri (<i>Doc. II, n. 4</i>).	»	28
Proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei se- natori Bordon ed altri (<i>Doc. II, n. 6</i>).	»	32

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo della proposta di modificazione regolamentare della Giunta riflette nella sostanza la proposta contenuta nel *Doc. II*, n. 4, di iniziativa unanime dei componenti dell'attuale Giunta degli affari delle Comunità europee.

Le varianti da noi apportate sono dirette ad una migliore architettura del testo e ad una più precisa formulazione normativa.

In particolare ci siamo fatti carico di definire, in primo luogo, la posizione complessiva nell'ordinamento del Senato della istituita Commissione, riconoscendone la già attuale posizione di centralità per le relazioni con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) in seno ai Parlamenti nazionali dell'Unione europea. In secondo luogo, abbiamo nettamente circoscritta la sua unica competenza referente per l'esame della legge comunitaria. In terzo luogo, ci è parso opportuno descrivere dettagliatamente la sua competenza consultiva, non solo per quanto attiene ai processi legislativi – con specifico riguardo ai disegni di legge di modificazione della stessa legge comunitaria – ma anche a processi latamente politici, con particolare riguardo a quelli attinenti ai rapporti tra Regioni e Unione europea, in base a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'organizzazione della Commissione si è condivisa, tra i proponenti, l'esigenza che la nuova Commissione sia formata da parlamentari in possesso non solo di una generale «specializzazione politica» in diritto comunitario ma anche di

una concreta, contestuale esperienza maturata nelle altre Commissioni parlamentari, competenti nelle varie aree settoriali. Questo comporta l'innovazione – rispetto alle attuali regole – della composizione della Commissione sotto un duplice aspetto. Essa è vincolata, in primo luogo, ad «unioni personali» di ciascuno dei suoi membri che deve perciò essere componente anche di un'altra Commissione permanente. Essa è caratterizzata, in secondo luogo, da una «rappresentazione» nel suo seno di tutte le altre tredici Commissioni permanenti. Sotto questo duplice aspetto, la nuova Commissione si caratterizzerà per la sua intrinseca «interfaccialità» con tutte le altre Commissioni (assorbendo così e sistematizzando su base unitaria l'esperimento di «comitati europei» iniziato, su impulso del Presidente del Senato, presso ciascuna Commissione) e per un altissimo grado di rappresentatività.

Questa che sembra una peculiarità nel nostro ordinamento parlamentare riproduce tuttavia una caratteristica propria di gran parte degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti degli altri Paesi europei. La doppia appartenenza è una regola in Francia, in Germania, in Spagna ed anche in Inghilterra.

La stessa COSAC sta modificando il suo regolamento al fine di garantire che le delegazioni nazionali forniscano una rappresentanza orizzontale di tutte le Commissioni competenti nelle materie principalmente oggetto della normativa comunitaria di ciascun Parlamento nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore delle nuove regole per la composizione della Commissione, riteniamo che esse possano applicarsi già nella seconda parte dell'attuale legislatura, dopo il previsto rinnovo regolamentare delle Commissioni (articolo 21, comma 7). In tal modo, il Senato che nascerà dalle nuove elezioni legislative potrà avere concreti elementi di esperienza per valutare i risultati di un esperimento certamente originale.

Il sommo auspicio dei relatori è peraltro quello di una evoluzione in senso bicamerale (sulla base di valide esperienze straniere e anche di una prassi nostra che vede frequentissime riunioni congiunte delle Com-

missioni esteri e comunitarie dei due rami del Parlamento) dell'organismo destinato ad occuparsi istituzionalmente e centralmente delle questioni comunitarie. Tenendo conto ovviamente della basilare considerazione per cui la materia comunitaria è ormai trasversale ad ogni competenza di merito, è però anche evidente la necessità che vi sia una sede di prima istanza che abbia una visione complessiva e coerente della continua progressiva integrazione del nostro Paese nella dinamica dell'ordinamento comunitario.

IOANNUCCI e MANZELLA, relatori

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

TESTO VIGENTE

—

Art. 21.

(Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazione da parte dei Gruppi)

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti.

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, so-

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE
DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

—

Art. 1.

1. All'articolo 21 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, **fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.**»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo **o eletto Presidente della 14^a**

(Segue: *Testo vigente*)

stituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.

5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I senatori designati a far parte della 14^a Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14^a Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perché nella composizione della 14^a Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perché essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni Affari costituzionali, Affari esteri e Bilancio e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente».

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 22.

(*Commissioni permanenti - Competenze*)

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2^a - Giustizia;

3^a - Affari esteri, emigrazione;

4^a - Difesa;

5^a - Programmazione economica, bilancio;

6^a - Finanze e tesoro;

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni;

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare;

10^a - Industria, commercio, turismo;

11^a - Lavoro, previdenza sociale;

12^a - Igiene e sanità;

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.

Art. 23.

(*Giunta per gli affari delle Comunità europee*)

1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

Art. 2.

1. L'articolo 22 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 22.

(*Commissioni permanenti - Competenze*)

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2^a - Giustizia;

3^a - Affari esteri, emigrazione;

4^a - Difesa;

5^a - Programmazione economica, bilancio;

6^a - Finanze e tesoro;

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni;

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare;

10^a - Industria, commercio, turismo;

11^a - Lavoro, previdenza sociale;

12^a - Igiene e sanità;

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali;

14^a - Politiche dell'Unione europea».

Art. 3.

1. L'articolo 23 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

(*Commissione Politiche dell'Unione europea*);

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli

(Segue: *Testo vigente*)

Gruppi parlamentari, con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventiquattro componenti della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

2. La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attività ed agli affari delle Comunità europee ed alla attuazione degli accordi comunitari.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.

4. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, e successive modificazioni ed integrazioni, **sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti** relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati per gli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge comunitaria.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma,

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 29.

(Convocazione delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento».

Art. 4.

1. *All'articolo 29 del Regolamento, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

(Segue: *Testo vigente*)

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.

5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

«2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità o comunicati dal Governo».

(Segue: *Testo vigente*)

componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

8. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.

Art. 34.

(Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza)

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna **alla Giunta per gli affari delle Comunità europee** e alle Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

Art. 5.

1. *All'articolo 34 del Regolamento il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144».

(Segue: *Testo vigente*)

competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 40.

(Pareri obbligatori)

1. I disegni di legge e gli affari riguardanti le materie di cui all'articolo 23 sono assegnati alle Commissioni competenti e, per il parere, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

2. Sono assegnati alla 1^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5^a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5^a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'ap-

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

Art. 6.

1. *All'articolo 40 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono assegnati alla 14^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.»;

(Segue: *Testo vigente*)

provazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, **nonché il parere contrario della 14^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1**, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. **La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.»;**

(Segue: *Testo vigente*)

con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte della 5^a Commissione permanente, tutti i termini stabiliti nel precedente articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5^a Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio annuale e pluriennale e nella legge finanziaria, è facoltà della medesima 5^a Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5^a Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ai fini della espressione del parere da parte **delle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 14^a**, tutti i termini stabiliti nel precedente articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia».

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 41.

*(Procedura delle Commissioni
in sede deliberante)*

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

Art. 7.

1. *All'articolo 41 del Regolamento il comma 5 è sostituito dal seguente:*

(Segue: *Testo vigente*)

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, **nonché** quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40.

Art. 43.

*(Procedura delle Commissioni
in sede referente)*

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.

2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive.

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

«5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative **e quelli che contengono disposizioni nelle materie di cui all'articolo 23**, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a, alla 2^a e **alla 14^a** Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a, della 5^a e **della 14^a** Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40».

Art. 8.

1. *All'articolo 43 del Regolamento dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

(Segue: *Testo vigente*)

Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.

Art. 125-bis.

(Esame del documento di programmazione economico-finanziaria)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5ª Com-

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

«3-bis. In ogni Commissione permanente i senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'articolo 23, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14ª Commissione permanente».

Art. 9.

1. *All'articolo 125-bis del Regolamento il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5ª Com-

(Segue: *Testo vigente*)

missione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti **nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee**, per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.

2. La 5^a Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5^a Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

missione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente».

(Segue: *Testo vigente*)

CAPO XVIII

DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON LE COMUNITÀ EUROPEE E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 142.

(Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità europee)

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la Giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, la Giunta può invitare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire, anche mediante l'intervento personale alle sedute, notizie ed ele-

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

Art. 10.

1. La rubrica del Capo XVIII è sostituita dalla seguente:

«DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI»

2. All'articolo 142 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea)»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la **14ª Commissione permanente** può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.»;

c) il comma 2 è soppresso;

(Segue: *Testo vigente*)

menti atti ad integrare l'informazione sulle questioni in esame. In tal caso può partecipare alle sedute della Giunta non più di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito nel Parlamento europeo, scelto di comune accordo tra i membri italiani di ciascuno dei Gruppi stessi ed il Presidente della Giunta.

3. La Giunta esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'Assemblea. **Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2.**

4. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3^a Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della Giunta.

Art. 143.

(Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali)

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando ri-

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo **sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia,** redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3^a Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14^a Commissione permanente».

Art. 11.

1. All'articolo 143 del Regolamento i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando ri-

(Segue: *Testo vigente*)

guardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3^a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La Giunta per gli affari delle Comunità europee, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144.

(Esame degli atti normativi delle Comunità europee nonché di altri atti di interesse comunitario)

1. Al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti normativi emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di detti atti, pubblicati nella *Gazzetta Uffi-*

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

guardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla **14^a Commissione permanente**.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3^a Commissione permanente e alla **14^a Commissione permanente**, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La **14^a Commissione permanente**, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta».

Art. 12.

1. All'articolo 144 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse **dell'Unione europea**)»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di esprimere in **una risoluzione, ai sensi del comma 6**, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti **di cui all'articolo 29, comma 2-bis**, le relazioni informative del Governo sulle procedure co-

(Segue: *Testo vigente*)

ciali delle Comunità o comunicati dal Governo al Senato, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nelle norme comunitarie. La 3^a Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

3. Gli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la Giunta per gli affari delle Comunità europee può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza della Giunta per gli affari delle Comunità europee esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità; in tal caso la 1^a e la 3^a Commissione permanente possono far pervenire alla Giunta osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 la Giunta per gli affari delle Comunità europee

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

munitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute **nella normativa dell'Unione europea. Le Commissioni permanenti 3^a e 14^a** debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.»;

c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la **14^a Commissione permanente** può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza della **14^a Commissione permanente** esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità; in tal caso la 1^a e la 3^a Commissione permanente possono far pervenire alla **14^a Commissione permanente** osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la **14^a Commissione permanente** può chiedere

(Segue: *Testo vigente*)

può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1^a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché alla 3^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni e **la Giunta per gli affari delle Comunità europee** possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale.

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1^a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché alla 3^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. **Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3».**

Art. 13.

1. *Dopo l'articolo 144 del Regolamento è inserito il seguente:*

«Art. 144-bis.

(Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14^a Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 3-bis. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14^a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14^a Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14^a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14^a Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105. La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 144-bis del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 144-ter.

(Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

per materia e alla 14^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14^a Commissione permanente.

3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 144-ter del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 144-quater.

(Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea)

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza».

Art. 16.

1. Le modificazioni al Regolamento, di cui agli articoli da 1 a 15, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Alla prima costituzione della 14^a Commissione permanente si provvede successivamente al rinnovo delle altre Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, per la XIV legislatura. In via transitoria, fino alla costituzione della 14^a Commissione permanente, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la Giunta per gli affari delle Comunità europee previgenti alla data di cui al comma 1.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO N. 4**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GRECO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«14^a - Politiche dell'Unione europea».

Art. 2.

1. All'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «chiamato a far parte del Governo» sono aggiunte le seguenti: «o eletto Presidente della 14^a Commissione»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I senatori designati a far parte della 14^a Commissione permanente devono in ogni caso essere designati anche per la contemporanea appartenenza in altra Commissione permanente. Nella composizione della 14^a Commissione permanente devono essere compresi tre senatori appartenenti alle Commissioni Affari costituzionali, Affari esteri e Bilancio e due senatori per ciascuna delle altre Commissioni permanenti.»;

c) al comma 5, le parole «2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 4 e 4-bis».

Art. 3.

1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Commissione Politiche dell'Unione europea). - 1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività

e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai rapporti delle regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le regioni.

2. Spetta in particolare alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.».

2. All'articolo 34, comma 3, le parole «alla Giunta per gli affari delle Comunità europee e» sono soppresse.

Art. 4.

1. All'articolo 29, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì

predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità o comunicati dal Governo, i quali sono assegnati alle Commissioni rispettivamente competenti per materia o per esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 144.».

Art. 5.

1. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono assegnati alla 14^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che possono presentare problemi rilevanti di compatibilità con il diritto comunitario o che attengano, comunque, a materie in cui vige un obbligo di notifica alla Commissione delle Comunità europee.»;

b) al comma 6, dopo le parole: «presente articolo,» sono inserite le seguenti: «nonché il parere contrario della 14^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1,»;

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve motivare l'eventuale non recepimento dei suddetti pareri.»;

d) al comma 10, le parole: «della 5^a Commissione permanente,» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 14^a,».

2. All'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, nonché quelli che contengano disposizioni re-

canti sanzioni penali o amministrative e quelli di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a, alla 2^a e alla 14^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a, della 5^a e della 14^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40».

Art. 6.

1. All'articolo 43, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In ogni Commissione permanente il senatore o i senatori appartenenti anche alla 14^a Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti rilevanti di cui all'articolo 40, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14^a Commissione permanente.».

Art. 7.

1. La rubrica del capo XVIII è sostituita dalla seguente:

«DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI».

2. All'articolo 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «*Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea*»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito

il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea».

3. All'articolo 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «*Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea*»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti normativi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea o i progetti di detti atti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità o comunicati dal Governo al Senato, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 3^a Commissione permanente e la Commissione Politiche dell'Unione europea debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti».

c) Al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 144 sono inseriti i seguenti:

«Art. 144-bis. - (*Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*). - 1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla parte-

cipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14^a Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14^a Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14^a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14^a Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14^a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegato le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della 14^a Commissione dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della

legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente del Senato. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla 14^a Commissione salvo che questa non li respinga o li modifichi per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.

Art. 144-ter. - (Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) - 1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14^a Commissione permanente.

2. Entro il termine di trenta giorni la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14^a Commissione permanente.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.

4. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Art. 144-quater. - (Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea). - 1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza».

Art. 9.

1. All'articolo 125-bis, comma 1, sono soppresse le parole: «nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee».

2. Agli articoli 142, 143 e 144 le parole: «Giunta per gli affari delle Comunità europee», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «14^a Commissione permanente».

Art. 10.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli da 1 a 9, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO N. 6**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BORDON ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente numero: «14^a - Politiche dell'Unione europea».

2. L'articolo 23 è abrogato.

3. Ai componenti della 14^a Commissione non si applica il limite previsto dall'articolo 21, comma 5.

Art. 2.

1. Dopo il Capo VI è inserito il seguente:

«CAPO VI-bis

**DELLE PROCEDURE DI COLLEGA-
MENTO CON GLI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Art. 51-bis.

(Esame di risoluzioni del Parlamento europeo e di assemblee internazionali)

1. Ogni volta che al Senato siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni del Senato, il Presidente, dopo averne dato annuncio all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri.

2. Su richiesta del Governo o di un rappresentante di Gruppo, la 14^a Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente concede altresì la parola ad un senatore per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3.

Art. 51-ter.

(Commissione politiche dell'Unione europea)

1. Si applicano alla Commissione politiche dell'Unione europea le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri e all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.

2. La Commissione ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione degli accordi comunitari. In particolare:

a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di propria competenza;

b) esprime parere sui disegni di legge e sugli schemi di decreti delegati concernenti l'applicazione del trattato istitutivo dell'Unione europea; sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, su tutti i disegni di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria;

c) esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e redige proprie relazioni per l'Assemblea;

d) può procedere ad audizioni di Ministri e di dirigenti e rappresentanti di organismi e amministrazioni pubbliche in relazione alle materie di propria competenza;

e) può promuovere, previa autorizzazione del Presidente del Senato, incontri

con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri.

3. La Commissione, all'inizio e alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Unione europea, incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo che rivestano la carica di membro degli Uffici di Presidenza del Parlamento, delle Commissioni e dei Gruppi parlamentari.

Art. 51-quater.

(Affari attinenti l'attività dell'Unione europea)

1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le altre Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione dell'Unione europea in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, o in ordine ad affari attinenti all'Unione o all'attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. Il Presidente trasmette alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per il parere, alle Commissioni competenti per materia la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione politiche dell'Unione europea può riferire all'Assemblea, allegando i pareri espressi dalle Commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'articolo 50, commi 2 e 3.

Art. 51-quinquies.

(Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria)

1. Il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della 14^a Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge.

3. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

4. Nei successivi trenta giorni, la 14^a Commissione conclude il proprio esame, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di maggioranza delle Commissioni di cui al comma 2, che possono essere illustrate in Assemblea dai rispettivi relatori.

Art. 51-sexies.

(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea)

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione dell'Unione europea o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano gli atti di cui al comma 1 e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative. Il docu-

mento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente del Senato al Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 51-septies.

(Esame delle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea)

1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione esamina la sentenza con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso ove ritenga necessari iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi

4. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente del Senato al Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'ar-

gomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Art. 51-octies.

(Acquisizione di elementi informali da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea)

1. La Commissione politiche dell'Unione europea, in rapporto a questioni di sua competenza, previa intesa con il Presidente del Senato, può invitare rappresentanti italiani nel Parlamento europeo a fornire informazioni sull'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. La Commissione, previa intesa con il Presidente del Senato, può invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza».

Art. 3.

1. Il Capo XVIII è abrogato.

